



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

Il Dirigente

**al Settore Valutazione impatto ambientale
Valutazione ambientale strategica
Opere pubbliche di interesse strategico**

arch. Carla Chiodini

ing. Simona Grassi

ing. Anna Maria De Bernardinis

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell'Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI).
Proponente: Progetto Renai Srl.
CHIARIMENTI CONTRIBUTO TECNICO prot. 0213617 del 18/06/2020**

Nell'ambito del "Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del Lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell'Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI)", lo scrivente settore ha espresso il proprio contributo istruttorio in data 18/06/2020 prot. 0213617 rinviando al Comune la verifica sulla ammissibilità della nuova autorizzazione in relazione agli atti autorizzativi rilasciati nel tempo dal Comune medesimo, di cui il progetto suddetto costituisce variante e completamento, stante quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 35/2015.

Premesso che:

- per il lotto 3 è stata rilasciata dal Comune di Signa autorizzazione n. 33 in data 14/05/2009 avente validità fino al 5/04/2015, poi prorogata in data 05/04/2012 prot. 5150 per 3 anni, sospesa in data 10/10/2014 e che per il lotto finale è stata rilasciata autorizzazione n. 24 in data 10/05/2012 e successivamente autorizzazione n. 77 in data 27/12/2013, per la quale con successive proroghe (autorizzazione n. 24 del 10/05/2014, e proroga prot. 13157 del 12/06/2017), l'escavazione è stata autorizzata fino al 14/10/2023;

- in considerazione dello sfalsamento temporale tra gli atti autorizzatori e la pronuncia di compatibilità ambientale, il Comune di Signa con determinazione n. 44 del 16/12/2013 ha concesso proroga dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata con G.C. n. 28 del 02/03/2009, per una durata di ulteriori 5 anni fino al 02/03/2019;



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

Il Dirigente

- la Regione Toscana, a seguito dell'attribuzione di competenze in merito ai procedimenti di VIA di cui alla L.R. 10/2010, con Delibera Giunta Regionale n. 295 del 11/03/2019 ha concesso una ulteriore proroga di 20 mesi dell'efficacia della suddetta pronuncia di compatibilità ambientale e che successivamente a tale proroga, il Settore VIA, VAS, OO.PP. di interesse strategico regionale, in merito alla richiesta circa la sostanzialità o meno di modifiche al "Progetto di escavazione e recupero del lotto finale delle aree di cava dell'isola dei Renai per la realizzazione di un parco naturale" (lotto finale che in corso di istruttoria è stato integrato anche con il lotto 3), ha dichiarato tali modifiche non sostanziali ai fini della procedura di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto "modifiche non sostanziali di una attività esistente" (prot. AOOGR/TPD prot. 0381923 del 15/10/2019).

- allo stato attuale risulta vigente ed efficace l'atto di proroga rilasciato dal Comune di Signa in data 12/06/2017 prot. 13157;

- la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe è del Comune territorialmente competente ai sensi della vigente l.r. 35/2015, come in precedenza lo era ai sensi della l.r. 78/98;

- l'art. 31 "Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi" della l.r. 35/2015 recita:

"1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.

2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.

5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.

6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva."

- l'art. 20 "Durata dell'autorizzazione" della l.r. 35/2015, ai commi 4 e 4 bis, recita:

4 Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli



stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.

4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.

- con PEC prot. 0315038 del 16/09/2020 il settore VIA ha chiesto allo scrivente Settore di voler integrare il proprio contributo tecnico prot. 0213617 del 18/06/2020 riguardo a quanto asserito circa la “*verifica sulla ammissibilità della nuova autorizzazione in relazione a quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 35/2015*”, demandata al Comune, chiarendo pertanto se il titolo abilitativo richiesto dal proponente fosse rilasciabile, ovvero vi fossero motivi ostativi al prosieguo del procedimento in oggetto;

- al fine di consentire al Settore in indirizzo, titolare del procedimento del PAUR in oggetto, di valutare la procedibilità del medesimo, in data 02/10/2020 prot. 0337744, sono stati sottoposti all'Avvocatura Regionale due quesiti:

- un primo quesito riguardante l'ammissibilità di varianti al titolo autorizzativo stante il regime di proroga dello stesso, qualora tali varianti si siano rese necessarie in conseguenza della realizzazione di un'opera di rilevante interesse pubblico;

- un secondo quesito riguardante la possibilità, sempre in regime di proroga, in caso di sospensione delle attività per cause non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione (sequestro giudiziario, eventi meteorologici straordinari etc.), di procrastinare ulteriormente il termine di validità autorizzato recuperando detti periodi.

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. 0375285 del 30/10/2020, trasmesso anche al Settore in indirizzo, con il quale si precisa che “*..la proroga determina il mero prolungamento dell'efficacia dell'atto originario, (...) comporta l'esclusiva modificazione del termine di durata dell'autorizzazione, senza poter incidere in alcun modo sui contenuti*” con la conseguenza che “*in sede di proroga non sono quindi ammesse modifiche progettuali, in quanto la proroga determina il solo effetto del differimento del termine finale dell'atto autorizzativo, dovendo rimanere ferma per il resto la regolamentazione contenuta nell'atto originario*”;

Richiamate in particolare le conclusioni riguardo al caso specifico: “*(..) nel caso di specie, in cui è sopravvenuta la necessità di variare il progetto originario, ancorchè per eventi eccezionali (realizzazione cassa di espansione, eventi alluvionali etc..) in alcun modo imputabili al soggetto titolare del progetto di recupero, tale soggetto dovrà procedere, per il tramite di apposita istanza, ad acquisire un nuovo titolo autorizzativo, sia con riferimento alla VIA sia con riferimento all'autorizzazione del progetto ex l.r. 35/2015 (..)*” ;

Dato atto che viene altresì precisato che tale eventuale nuova istanza “*(..) non sembra impedita dall'art. 31 (commi 2 e 4) l.r. 35/2015 (..)*” poiché “*(..) il divieto ivi previsto al rilascio di ulteriori autorizzazioni e/o proroghe successive all'originaria autorizzazione al progetto di recupero, è stata introdotta per la prima volta dalla l.r. 35/2015 e non può che trovare applicazione ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni a progetti di recupero successivi all'entrata in vigore di detta legge, mentre, come visto, con riferimento al lotto 3 (in*



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

Il Dirigente

parte) e al lotto finale, le relative autorizzazioni risultano essere state rilasciate tutte nella vigenza della precedente l.r. 78/1998 (incidendo le successive proroghe intervenute su detti titoli, solo al limitato fine di posticiparne la validità) che non prevedeva tale divieto(..)”;

Considerato che riguardo alla possibilità di prorogare il termine già prorogato una volta, il citato parere precisa che la l.r. 35/2015 “(..) *nella sua attuale formulazione impedisce quindi che il termine già prorogato una volta possa essere nuovamente prorogato, ancorchè in presenza delle medesime circostanze eccezionali e non imputabili al titolare dell’autorizzazione invece utili ai fini della prima proroga, con la conseguenza che il titolare della cava dovrà munirsi di un nuovo titolo per poter proseguire l’attività di escavazione (..)*” e che in ogni caso l’articolo 31, in combinato disposto con l’articolo 20, della l.r. 35/2015 sembra escludere totalmente la possibilità di prorogare per le autorizzazioni finalizzate al recupero dei siti estrattivi dismessi;

Per quanto sopra esposto, il rilascio del **“provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell’Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI)”** (di cui al contributo tecnico del Settore scrivente 18/06/2020 prot. 0213617), trattandosi di variante e completamento di progetto autorizzato e ad oggi in regime di proroga, non risulta conforme al dettato della l.r. 35/2015, ancorchè le variazioni siano state indotte da cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, come si desume anche dal parere dell’Avvocatura Regionale sopra richiamato. E’ dunque necessario che sia presentata nuova istanza di PAUR, comprensiva anche di nuova autorizzazione per il “recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso”, la prima ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 35/2015, per la realizzazione degli interventi programmati.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

- arch. Alessandro Rafanelli – responsabile P.O Pianificazione attività di cava e gestione legge regionale (indirizzo mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it tel. 055 4384397);
- arch. Mila Falciani - funzionario referente della pratica (indirizzo mail mila.falciani@regione.toscana.it tel.055 4382503)

La Dirigente
Ing. Anna Valoriani